

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 29

Adunanza 1 agosto 2007

OGGETTO: RIATTIVAZIONE E CONVERSIONE AD IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI EX D.LGS 36/03 DELLA DISCARICA DI C.NA MARGARIA. COMUNE: COLLEGNO (TO).  
PROPONENTE: RICUPERI ECOLOGICI INDUSTRIALI S.R.L.. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. N. 40/98. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 886-812269/2007

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, ELEONORA ARTESIO, CINZIA CONDELLO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA e GIORGIO GIANI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente e dell'Assessore Piras.

**Premesso che:**

- in data 11/08/2006 la Società Ricuperi Ecologici Industriali s.r.l. (di seguito denominata REI), con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 108 - C.F e partita IVA 08331760010, ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della LR 40/98, relativamente al progetto denominato: *“Riattivazione e conversione ad impianto di interrimento controllato per rifiuti non pericolosi ex d.lgs 36/03 della discarica di C.na Margaria”*;

- in data 11/08/2006 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "Il giornale del Piemonte" dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della LR 40/98. Tale deposito, con contestuale avvio del procedimento, è avvenuto in data 11/08/2006;
- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'Allegato A2 della LR 40/98 – “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m<sup>3</sup>”;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) n. 35 del 31/08/2006;
- contestualmente alla presentazione dell'istanza di avvio della Fase di Valutazione, per il medesimo progetto, è stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in quanto rientrante nella voce n. 5.4 “discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti” dell'allegato 5 (Gestione Rifiuti) del D.Lgs 59/2005;
- il progetto, configurandosi anche come attività estrattiva ai sensi della LR 69/78 “Coltivazione di cave e torbiere”, la Società REI. ha presentato istanza al Comune di Collegno ai sensi degli artt. 1, 3, 5 e 7 della citata LR e della LR 44/2000, al fine di ottenere l'autorizzazione dei lavori di coltivazione di cava;
- per lo svolgimento dell'istruttoria (integrata LR 40/98, D.Lgs 59/05 e LR 69/78) è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della LR 40/98 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge stessa: le sedute si sono svolte in data 11/10/2006 e 30/05/2007 presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- con nota prot. n. 480971 del 29/11/2006 sono state richieste al proponente integrazioni progettuali, necessarie per il completamento dell'istruttoria. Il procedimento è stato pertanto sospeso sino alla data del 18/10/2006, in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta;
- in sede della seconda riunione della Conferenza dei Servizi sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e la documentazione relativa, è stata trasmessa dal proponente con nota del 25/06/2007;
- nel corso dell'istruttoria non sono giunte a questa Provincia osservazioni ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. b) della LR 40/98;

#### **Rilevato che:**

- l'area oggetto dell'intervento, di proprietà della REI, si trova nel territorio di Collegno e le particelle interessate sono le seguenti: Foglio n.3, particelle 60/339, Foglio n.4, particella 12b;
- l'area, di forma pressoché trapezoidale, è delimitata a sud dalla Bealera Barola e dalla tangenziale di Torino, ad Ovest dal Braccio Cassagna della Bealera di Collegno, a Nord dal Braccio Cassagna della Bealera di Collegno e dalla strada Comunale Collegno-Venaria dove è posto l'ingresso all'impianto;
- l'area attualmente è caratterizzata dalla presenza di una cava inattiva della profondità di ~26 m dal piano campagna (circa 288 m slm), di forma all'incirca rettangolare che copre una superficie piana di ~12.000 mq. Il volume disponibile attualmente è di circa

270.000 mc ed autorizzato in passato come discarica di 2° categoria tipo A (ai sensi del DCI 27/07/1984);

- più in particolare:
  - ✓ la discarica di tipo 2A era stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. prot. 135-8450/44 in data 26/02/1987 , intestata alla Ditta Bertinetti Paolo;
  - ✓ con D.G.P. n. 61-31164/1992 del 31/07/1992, la titolarità della suddetta autorizzazione era stata trasferita alla Ditta Immobiliare Lo Giudice S.r.l. ;
  - ✓ veniva quindi concesso il rinnovo dell'autorizzazione in data 22/10/1993 con D.G.P. n. 120-121074/1993, per anni 5, ammettendo il conferimento di rifiuti costituiti da materiali da costruzione e demolizione, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi e rocce e materiali litoidi da costruzione;
  - ✓ con D.G.P. n. 59-31011/1997 del 27/02/1997 veniva quindi autorizzato il conferimento di rifiuti contenenti amianto sino ad una concentrazione massima di polveri e fibre libere pari a 100 mg/kg e per una volumetria complessiva di 40.000 mc.;
- successivamente, in data 24/10/1997, l'intera area di discarica veniva posta sotto sequestro preventivo in esito al conferimento abusivo di scorie di fusione risultate non conformi all'utilizzo come sottofondo stradali;
- alla scadenza dell'autorizzazione relativa all'attività di discarica (22/10/1998), non veniva presentata istanza di rinnovo, per cui l'autorizzazione stessa decadeva;
- l'area veniva dissequestrata in data 12/02/2001 e sulla base di Ordinanza sindacale n. 240 del 8/11/2001 venivano avviate le operazioni di ripristino, condotte nel periodo Maggio – Giugno 2002;
- l'area veniva ceduta alla Società R.E.I. in data 27 Dicembre 2001, fatto salvo il vincolo del compimento degli interventi di cui alla citata Ordinanza n. 240 del 8 Novembre 2001;
- le scarpate attuali hanno una pendenza verso il fondo di circa 30 ÷ 35° sui lati Sud / Ovest e Sud / Est; le pendenze si accentuano sul lato Nord / Est giungendo sino ad un massimo di ~ 52°, mentre sul lato Nord / Ovest la pendenza è interrotta dalla pista in passato utilizzata per la coltivazione della cava e della discarica;
- l'area attualmente risulta abbandonata ed in stato di degrado e permangono all'interno della discarica circa 4.000 ton di rifiuti costituiti da lastre di cemento-amianto, regolarmente conferite in forza della citata autorizzazione D.G.P. n. 59-31011/1997 del 27/02/1997;
- per ampliare la volumetria disponibile per l'abbancamento dei rifiuti, preliminarmente all'allestimento della nuova discarica saranno rimossi i rifiuti attualmente presenti sul fondo della cava e si procederà ad una prima fase di coltivazione della cava stessa, fino a portare la volumetria dell'invaso dagli attuali 270.000 mc a circa 600.000 mc;
- in questa fase si prevede di dover rimuovere un volume di materiale pari a circa 330.000 mc in banco. Tale materiale, costituito da depositi quaternari, prevalentemente ciottoli, ghiaie e sabbie sarà in parte commercializzato ed in parte utilizzato in sito per la regolarizzazione del piazzale e della sede stradale e per la riprofilatura del fondo;
- le scarpate dell'attuale cava inattiva, saranno in parte rimodellate, in parte riscavate per la nuova configurazione della vasca della discarica, che avrà una volumetria netta per rifiuti di 595.000 mc;
- le scarpate dell'attuale cava saranno riprofilate con una pendenza di circa 38°; in particolare, il lato Sud / Ovest sarà allargato, rispetto al profilo attuale di circa 105÷120 m, il lato Sud-Est di circa 3÷8 m, il lato Nord / Est di circa 14÷16 m, mentre il profilo del lato Nord – Ovest sarà allargato di circa 20 m. Le scarpate saranno interrotte da 2 berme intermedie;
- il fondo della discarica sarà inoltre rimodellato, al fine di rispettare la quota minima di posa dei rifiuti, pari a 264.60 m s.l.m., quota necessaria per garantire la distanza minima

prevista dal D. Lgs. 36/2003 del fondo della discarica dal massimo livello di escursione della falda. Il fondo della nuova discarica ( 264,80 m slm) è stato posizionato infatti mantenendo una distanza minima di 2,2 m dalla minima quota di posa dell'argilla di fondo, al livello di massima escursione della falda;

- una volta terminata la fase di coltivazione della nuova porzione di cava, si procederà alla modellazione delle pareti del nuovo invaso ed all'allestimento della vasca per il successivo conferimento dei rifiuti.
- i rifiuti saranno stoccati procedendo per successivi settori di coltivazione e raggiungeranno la quota massima di progetto di circa 295,75 m al netto della copertura sommitale;
- la volumetria totale netta dei rifiuti stoccabili nell'impianto di interrimento controllato a coltivazione ultimata risulterà essere pari a ~595.000 m<sup>3</sup>;
  
- i dati principali relativi alla geometria della nuova discarica sono i seguenti:
  - ✓ superficie (piana) recintata 56.140 m<sup>2</sup>
  - ✓ superficie fondo 12.450 m<sup>2</sup>
  - ✓ quota minima di posa dell'impermeabilizzazione di fondo: 264.80 m
  - ✓ quota massima della copertura finale 298.25 m
  - ✓ perimetro discarica 765 m
  - ✓ volume di scavo (dalla configurazione attuale) 330.000 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume riporti 13.000 m<sup>3</sup>
  - ✓ quantitativo rifiuti attualmente presenti in discarica 2.000 ton
  - ✓ volume totale lordo (compresa la copertura) 782.210 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume argilla fondo 12.150 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume argilla fondo cella amianto 440 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume argini di settorializzazione 1.900 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume argine cella amianto 325 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume argilla I° scarpata e I° berma 7.200 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume drenaggio fondo 5.600 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume drenaggio berme 1.200 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume drenaggio fondo cella amianto 220 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume copertura finale 85.300 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume pista di coltivazione 2.050 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume arginelli di coltivazione 13.250 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume netto per rifiuti + copertura provvisoria + piste provvisorie 640.205 m<sup>3</sup>
  - ✓ copertura e piste provvisorie ( $_{7\div 8\%}$  del volume netto) 45.205 m<sup>3</sup>
  - ✓ volume netto per rifiuti ~595.000 m<sup>3</sup>
  - ✓ superficie sommitale a coltivazione ultimata e copertura posta in opera 39.404 m<sup>2</sup>;
  
- indicativamente la tempistica prevista per le operazioni di cantiere può essere stimata in 26 mesi circa;
- in base alle norme di settore di cui al D.Lgs 36/03, la classificazione della nuova discarica è: Discarica per rifiuti non pericolosi;
- le limitazioni per tale tipo di discarica risultano quelle previste dal D.Lgs. 36/2003 e dal D.M. 03/08/2005;
- la discarica sarà inoltre dotata in corrispondenza della seconda berma di una cella monodedicata di circa 4000 mc per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05\* "materiali da costruzione contenenti amianto" (in parte provenienti dalla discarica attuale);

## **Considerato che:**

### ***Dal punto di vista amministrativo***

- il procedimento relativo all'autorizzazione del progetto è stato coordinato, in termini di istruttoria tecnica e conferenze dei servizi, con il procedimento previsto dalla l.r. 40/98. Il provvedimento di autorizzazione verrà rilasciato dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;
- l'impianto rientra nelle tipologie 5.4 "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti" dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005;
- dovrà pertanto essere rilasciata l'autorizzazione ambientale integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi del decreto sopra citato che sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, comprese le precedenti autorizzazioni rilasciate;
- ai sensi dell'articolo 12 ultimo comma del D.Lgs 59/05 l'autorizzazione integrata ambientale non potrà comunque essere rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- dovrà essere rilasciata da parte del Comune di Collegno autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della LR 69/78 e della LR 44/00;
- il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, depositati in atti;
  - Parere del Settore Decentrato OOPP Assetto Idrogeologico-Torino della Regione Piemonte espresso con nota prot. n. 48075 del 11/10/2006;
  - Parere del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estattiva della Regione Piemonte espresso con nota n. 13895 del 30/11/2006;
- per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Collegno;
- non verrà ricompreso nel giudizio stesso e pertanto si rimette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

**Considerato inoltre che,** sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della LR 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto ("Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico"), in atti, trasmessa agli Assessori Competenti con nota del 19/07/2007 prot. n. 813124 da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

### ***Dal punto di vista degli strumenti di pianificazione e della normativa vigente:***

#### **Piano Territoriale di coordinamento(PTC)**

- l'ambito di intervento ricade in area individuata dalle Tavole A3 ed A3.1 come "suolo ad eccellente produttività" in contesto metropolitano. Il PTC consente il mutamento di destinazione o sulla base di studi agronomici che rettificano le indicazioni contenute nelle tavole, o quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa, per interventi

che dimostrino il prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d'uso;

- in questo caso, in cui gran parte dell'ambito è fortemente degradato, è stata richiesta e fornita la redazione di una relazione agronomica che corregga le indicazioni delle tavole sopra citate;

#### Piano provinciale gestione rifiuti

- la Pianificazione Provinciale in tema di Rifiuti (Piano Provinciale Gestione Rifiuti Rev. 2006 – approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006), in fase di macrolocalizzazione individua l'area come potenzialmente idonea alla localizzazione di discariche;
- le norme statali e regionali, in materia di ubicazione delle discariche per lo smaltimento rifiuti, fanno riferimento al D.Lgs. 36/03, che riporta i criteri generali di localizzazione delle discariche;
- i fattori considerati ai fini della scelta tra siti alternativi sono in alcuni casi “escludenti” - o per preesistente vincolo di legge o per scelta di pianificazione provinciale - e in altri casi “penalizzanti”, come sintetizzato nella Tavola 1 di pag. 139 del PPGR 2006. Nello specifico non si è riscontrata la presenza di fattori escludenti;
- sul sito sono presenti 3 unità abitative (case sparse) in una fascia di raggio inferiore di 500 m e tale fatto rappresenta un fattore penalizzante; l'adozione di opportuni accorgimenti tecnico-gestionali consentirà comunque di contenere gli impatti;
- l'impianto in oggetto, pur essendo destinato a rifiuti di origine industriale e di conseguenza gestito da privati, per la particolare natura di alcuni rifiuti conferibili (rifiuti speciali assimilabili agli urbani) attenuerà il carico sugli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani della Provincia;

#### Piano Regolatore Generale Comunale

- l'area vasta all'interno della quale si inserisce il sito in oggetto è individuata come: “I luoghi dell'agricoltura”. L'area che attualmente ospita la cava è invece individuata come “gli impianti tecnologici”;
- allo stato attuale l'intervento proposto non è completamente coerente con la strumentazione urbanistica vigente del Comune interessato che dovrebbe pertanto essere modificata ai fini di rendere conformi le trasformazioni richieste con la pianificazione comunale;
- si evidenzia che l'autorizzazione dell'impianto è disciplinata dalle procedure previste dall'articolo 208 “Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti” del D.Lgs 152/2006 che, in particolare, al 6° comma recita “ Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione (leggasi provincia), in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”;

#### Vincoli e fasce di rispetto individuate

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale, si rileva che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta ad alcun tipo di vincolo;
- il sito in progetto risulta parzialmente interessato dalla fascia di rispetto della tangenziale (60 m) ai sensi del codice della strada, ex D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
- il sito in progetto risulta interessato dalle fasce di rispetto di due elettrodotti: uno interseca solo parzialmente il sito in prossimità dell'angolo SW (Linea 132 KV T592),

l'altro attraversa il futuro corpo discarica in direzione NW-SE (Linea 220 KV T217/T233);

***Dal punto di vista progettuale:***

- tutta la progettazione è avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 36/03 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il D.lgs 36/2003 “, recependo la Direttiva comunitaria ha apportato significative modificazioni ed innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione e gestione delle discariche. In particolare nel proprio Allegato 1 “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti in discarica”, al punto 2 “Impianti per rifiuti non pericolosi e pericolosi” elenca tutti gli obblighi costruttivi che tali specifici impianti devono rispettare. Nel successivo Allegato 2 “Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario”, il Decreto Legislativo 36/2003 stabilisce tutti i dettagli operativi relativi a queste importanti attività di gestione di una discarica, aggiornando quanto fino ad allora costituiva l’insieme delle norme in questione;
- durante l’istruttoria si sono evidenziate ed affrontate le seguenti problematiche tecnico-progettuali-gestionali :
  - ✓ situazione pregressa dell’area
  - ✓ piano territoriale di coordinamento (PTC)
  - ✓ impermeabilizzazione di fondo e laterale
  - ✓ pozzi estrazione percolato
  - ✓ attività estrattiva
  - ✓ recupero ambientale
  - ✓ atmosfera
  - ✓ amianto
  - ✓ acque superficiali
  - ✓ acque sotterranee
  - ✓ rumore

***Dal punto di vista ambientale:***

- viste le numerose attività nel campo del recupero e smaltimento di rifiuti della Società, si ravvisa una forte ed inderogabile necessità di un polo di smaltimento finale dei rifiuti da porre a valle delle attività di recupero per lo smaltimento definitivo e sicuro dei sovralli e delle frazioni residuali;
- in ordine alle motivazioni strategiche della società, si rileva che queste vengono anche a coincidere con le esigenze di pianificazione pubblica laddove si ravvisa la necessità di una discarica per rifiuti assimilabili agli urbani che non usufruiscono del pubblico servizio, come delineate dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (punto 5.1.1. della Delib. Giunta Reg. del 29/12/2004 n. 41-14475);
- l’impianto in oggetto, pur essendo destinato a rifiuti di origine industriale e di conseguenza gestito da privati, per la particolare natura di alcuni rifiuti conferiti (rifiuti speciali assimilabili agli urbani) attenuerebbe il carico sugli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani già sottodimensionati ed in numero insufficiente per le produzioni previste di rifiuti;
- l’area risulta allo stato attuale in stato di degrado ed abbandono e vi risultano ancora stoccati, senza garanzie alcune per la salute e per l’ambiente, circa 4.000 t di rifiuti contenenti amianto;
- l’intervento proposto ne consentirebbe il completo recupero, come anche la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto attualmente stoccati;
- in relazione agli impatti risultati maggiormente significativi e prevalenti, cioè produzione

di percolato, produzione di biogas, rumore e viabilità in fase di cantiere, si ritiene che le soluzioni progettuali e modalità gestionali individuate, corredate di tutte le prescrizioni inserite nel presente provvedimento, garantiscano la realizzazione del progetto in condizioni cautelative rispetto alle condizioni al contorno;

- il controllo e la sorveglianza previsti nel “Piano di sorveglianza e controllo” (art. 8 del D.Lgs. 36/03) riguarderà i seguenti aspetti:
  - ✓ acque sotterranee;
  - ✓ percolato;
  - ✓ acque di drenaggio superficiale;
  - ✓ biogas di discarica;
  - ✓ qualità dell'aria;
  - ✓ parametri meteorologici;
  - ✓ stato morfologico del corpo della discarica.
- Il piano di sorveglianza e controllo (Allegato 2, D.Lgs. 36/2003) analizza tutti i fattori ambientali da sottoporre a monitoraggio nel tempo, a partire dalla realizzazione dell'impianto sino al periodo di gestione post-operativa. In tale piano devono essere specificate *“tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente”*;

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno infine emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- il progetto in esame si caratterizza come un intervento all'interno di un'area autorizzata a smaltimento di rifiuti nel 1987, attualmente dimessa per mancato rinnovo, e pertanto condizionata da tale attività;
- l'area attualmente abbandonata si trova in uno stato di degrado con rifiuti ancora abbancati senza garanzia alcuna circa la salvaguardia ed il controllo delle componenti ambientali, non essendo stato attuato il ripristino finale dell'area;
- l'intervento proposto consentirebbe il recupero dell'area ormai compromessa nonché la messa in sicurezza dei rifiuti attualmente abbancati;
- per la particolare natura di alcuni rifiuti conferibili (Rifiuti speciali assimilabili agli urbani), la realizzazione dell'opera consentirà di non andare ad occupare tali volumetrie nelle discariche per rifiuti urbani della provincia; ciò in relazione alla situazione di emergenza determinatesi nel territorio provinciale in ordine alla necessità di volumetrie da destinare ai rifiuti urbani;
- la realizzazione dell'opera non modifica le condizioni di fruizione ed uso del territorio, sia per il sito direttamente interessato dal progetto, sia per il territorio circostante;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali;
- l'impatto paesaggistico tenderà a subire nel tempo una progressiva attenuazione grazie agli interventi previsti di ripristino ambientale che comporteranno un miglioramento rispetto alla situazione attuale;

- sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze per quanto riguarda la discarica;
- sono state individuate infine alcune prescrizioni di carattere progettuale e gestionale volte a mitigare e compensare gli impatti ambientali residui degli interventi progettuali proposti;

**Dato atto che:**

- il Comune di Collegno ha espresso, nel corso dell'istruttoria, parere negativo sul progetto in esame con le seguenti motivazioni:
  - ✓ il territorio del Comune subisce gli impatti ambientali e le relative conseguenze di un cumulo di impianti ed infrastrutture già realizzate ed in progetto che affollano l'area ovest;
  - ✓ la vasta tipologia di rifiuti, che potrebbero essere stoccati nel sito, comprende rifiuti di natura organica generanti odori e ciò non è compatibile con l'evoluzione urbanistica delle aree limitrofe;
  - ✓ Il forte impatto veicolare, soprattutto dell'attività di cava, compromette una viabilità già critica;
  - ✓ la parte oggetto di ampliamento con coltivazione di cava non è compatibile con il vigente P.R.G.C.;
- e che lo stesso Comune ha richiesto che la Conferenza dei Servizi, chiamata a valutare il progetto, individui le soluzioni tecniche migliori atte a consentire il completamento dei volumi di discarica residuale, ed ancora disponibili consentendo lo stoccaggio delle sole tipologie di rifiuto già precedentemente autorizzate, al fine di consentire il ripristino ambientale dell'area;

**Ritenuto comunque che**, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica sopraesposte il parere negativo del comune di Collegno possa essere superato anche a fronte di opportune ed adeguate prescrizioni;

**Visti:**

- i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" presente agli atti;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti";
- **il D.M. del 03/08/2005, relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"**.
- la L.R. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione, all'art. 3 ha delegato alle Province la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento di cui al D.Lgs. 22/97;
- la DGR N. 86-10252 del 01 agosto 2003: "Indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. 36/03 e del DM 13/03/2003";
- la LR 69/78 "Coltivazione di cave e torbiere
- la LR n. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs n. 112/1998;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- 1) **di esprimere**, per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza dell'11/08/2006 e successive integrazioni, denominato "*Riattivazione e conversione ad impianto di interrimento controllato per rifiuti non pericolosi ex d.lgs 36/03 della discarica di C.na Margaria*" presentato dalla Società Ricuperi Ecologici Industriali s.r.l. (di seguito denominata REI), con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 108 - C.F. partita IVA 08331760010; il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute nell'**Allegato A**, ed alle prescrizioni per la coltivazione di cava ed il recupero ambientale, contenute nell'**Allegato B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di stabilire** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1) ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della LR 40/98, per un periodo non superiore a **tre anni** a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
- 3) **di stabilire** che il rilascio dell' autorizzazione ex L.R. 69/78 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziaria, per l' importo citato nell'**allegato B**, a favore del Comune di Collegno in esecuzione del disposto dell'art. 7, c. 3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;
- 4) **di dare atto** che l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 59/2005 verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale e che, a seguito di tale provvedimento, dovrà essere rilasciata dal Comune di Collegno l'autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della L.R. 69/78;
- 5) **di dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 6) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LR 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente  
f.to S. Bisacca

**ALLEGATO "A"**

*"RIATTIVAZIONE E CONVERSIONE AD IMPIANTO DI INTERRAMENTO  
CONTROLLATO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI EX D.LGS 36/03 DELLA DISCARICA  
DI C.NA MARGARIA "*

*COMUNE DI COLLEGNO (TO)*

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13  
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

**PRESCRIZIONI PER LA MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE E/O MONITORAGGIO  
DEGLI IMPATTI**

**PROPONENTE: RICUPERI ECOLOGICI INDUSTRIALI S.R.L.**

## **Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali:**

Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo;

1. Ricuperi Ecologici Industriali s.r.l. dovrà ripresentare l'elenco dei codici CER destinati ad essere ammessi in discarica, omettendo le tipologie di rifiuti "potenzialmente odorigene". Dovranno essere approfondite le caratteristiche dei codici CER proposti e forniti ulteriori dettagli relativamente alle modalità gestionali degli stessi ed ai presidi ambientali attivati, nonché i protocolli di accettazione e verifica. Si dovrà inoltre eventualmente, ridefinire ai sensi del DM 03/08/2005, la sottoclassificazione della discarica sulla base della ridefinizione delle tipologie di rifiuti conferibili;
2. dovrà essere acquisito il necessario nulla osta alla realizzazione dell'opera in quanto il sito in progetto risulta parzialmente interessato dalla fascia di rispetto della tangenziale (60 m) ai sensi del codice della strada ex. D.Lgs 30/04/1992 n. 285;
3. dovrà essere rivalutata la collocazione del pozzo in conformazione cluster in posizione più rappresentativa rispetto a quella prevista;
4. in merito all'approvazione del "piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche", dovrà essere acquisito il nulla osta da parte dell'eventuale gestore del corpo idrico recettore degli scarichi previsti.

### ***Prescrizioni per la realizzazione dell'opera***

5. Rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta nell'istanza presentata, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto. Gli impianti e le attrezzature utilizzati devono possedere i requisiti indicati negli elaborati forniti.

### **In fase di costruzione:**

6. Porre immediatamente in atto la schermatura mediante la posa della barriera arborea perimetrale. Una volta conclusa la coltivazione della discarica, le conifere previste, dovranno essere sostituite con tipologie di specie arboree consigliate per le zone di pianura dell'orizzonte planiziale padano;
7. La vegetazione ripariale delle due bealere che scorrono sul limite del sito non dovrà in alcun modo essere danneggiata od asportata;

### **In fase di esercizio:**

8. Mantenere in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate da movimentazione dei rifiuti.
9. Evitare ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione acque a servizio dell'insediamento, nonché la rete di raccolta acque meteoriche.

10. Mantenere efficienti tutte le apparecchiature ed i presidi ambientali presenti nell'impianto; qualsiasi malfunzionamento, anche temporaneo, dovrà essere tempestivamente comunicato (anche a mezzo fax) al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino ed all'Arpa-Dipartimento Provinciale di Torino.
11. Effettuare, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso al corpo discarica, dove è prevista l'attività di trasporto e carico/scarico dei rifiuti.
12. Garantire, anche mediante appositi sistemi automatizzati di monitoraggio ed estrazione, l'allontanamento in continuo del percolato prodotto impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione.
13. Avviare immediatamente le operazioni di ripristino ambientale mediante posa in opera della barriera di copertura definitiva, presso ciascun settore della discarica oggetto del presente atto, a seguito della cessazione dell'attività di smaltimento, al raggiungimento delle quote massime di progetto previste per i rifiuti.
14. Porre particolare cura all'inerbimento delle scarpate e nella realizzazione delle canalette al fine di evitare la possibilità di innesco di fenomeni erosivi e di trasporto solido.
15. Adeguare il sistema di drenaggio e raccolta delle acque di ruscellamento alle variazioni morfologiche del corpo della discarica (es. pendenza) durante le previste fasi di assestamento al fine di evitare ristagni di acque meteoriche .
16. A prescindere da quale sarà la classificazione acustica definitiva dell'area, a maggiore tutela dei recettori sensibili, al fine dell'abbattimento delle emissioni sonore, adottare in ogni caso l'uso di barriere fonoisolanti in sostituzione o ad integrazione delle eventuali barriere verdi previste;
17. I percorsi dei mezzi in uscita ed in entrata all'impianto, in fase di esercizio, dovranno essere esclusivamente quelli indicati nell'elaborato progettuale SIA 23 "*indicazione della viabilità di accesso al sito*"
18. Si demanda al Comune di Collegno, sulla base di quanto richiesto dal Comune stesso nell'ambito della procedura di VIA, la definizione, in accordo con la Società Ricuperi Ecologici Industriali s.r.l., di adeguati interventi di compensazione.

### **Prescrizioni per il monitoraggio**

19. Eseguire, al fine di verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte, campagne di monitoraggio del rumore da eseguirsi durante il normale esercizio delle attività di conferimento ed in fase di cantiere, ed individuare, in caso di eventuali criticità che si dovessero riscontrare, le modalità per una loro completa risoluzione.
20. Durante l'intervento di rimozione dei rifiuti contenenti amianto dovrà essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica. Il monitoraggio dovrà essere eseguito quotidianamente dall'inizio delle operazioni fino alle fasi finali. Dovranno essere forniti i certificati analitici, corredati di indicazioni circa le modalità esecuzione dei prelievi nonché della tecnica analitica utilizzata, di campionamenti di aria effettuati in discarica volti alla presenza delle stesse fibre;

21. Si richiede, di concordare con l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

### **Adempimenti**

22. Ricuperi Ecologici Industriali s.r.l. dovrà provvedere a rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o, se non possibile, mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi che verranno prescritti in sede autorizzatoria. Tutti i dati di monitoraggio dovranno essere trasmessi direttamente al comune di Collegno.

23. Dovrà essere comunque garantita la fase di gestione di post chiusura della discarica tramite le forme di garanzia previste al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs 36/2006; in caso di impossibilità ad usufruire di tali garanzie, dovrà essere prevista una forma di garanzia equivalente, come tra l'altro previsto dalla Direttiva 199/31/CE, compreso un fondo di accantonamento vincolato a favore dell'ente autorizzante da concordarsi con lo stesso ente.

24. Comunicare all'Arpa-Dipartimento di Torino l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.

25. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Deliberazione.

## **ALLEGATO "B"**

*"RIATTIVAZIONE E CONVERSIONE AD IMPIANTO DI INTERRAMENTO  
CONTROLLATO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI EX D.LGS 36/03 DELLA DISCARICA  
DI C.NA MARGARIA "*

*COMUNE DI COLLEGNO (TO)*

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13  
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

**PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE DI CAVA ED  
IL RECUPERO AMBIENTALE**

**PROPONENTE: RICUPERI ECOLOGICI INDUSTRIALI S.R.L.**

## **PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:**

### **1.0**

Il materiale estratto venga portato esclusivamente agli impianti della Dual s.r.l.

### **1.1**

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Collegno, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n. 3 (pp.cc.): 60/339; Foglio n. 4 (pp.cc.): 12/b;

### **1.2**

Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno **1 m** al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;

### **1.3**

La volumetria massima estratta non superi i **330.000 m<sup>3</sup>**;

### **1.4**

La scopertura del terreno vegetale e la coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto;

### **1.5**

Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 38° sessagesimali, come da progetto, e dovranno essere realizzate con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;

### **1.6**

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

### **1.7**

Dovrà essere garantita la regimazione delle acque in corso d'opera; in fase di coltivazione dovrà essere mantenuto un fosso alla base del gradone in fase di coltivazione, a costituire un invito per le acque meteoriche.

### **1.8**

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

### **1.9**

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno di coltivazione, un consuntivo del materiale estratto annualmente, corredato da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

**2**

**Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:**

**2.1**

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** in fase di recupero ambientale; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

**2.2**

Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

**2.3**

A chiusura della discarica sia realizzato il recupero ambientale così come previsto dal progetto di discarica.

**2.4**

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla conclusione degli interventi di recupero;

**2.5**

Si fa presente che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

**2.6**

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa, relativamente al progetto presentato, sia fissato in **444.000 EURO**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **c1 e d2** delle prescrizioni generali;

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

### **a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:**

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

**b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:**

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

**c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:**

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

**d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:**

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;

- e) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente. Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.